PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE

Art. 2

Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti

Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1610
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-regolarizzazione-del-titolo-di-proprieta-in-favore/art-2-regolarizzazione-fiscale-dei-trasferimenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it